

PNRR – Misura “Parco Agrisolare”

In questo documento sono illustrati gli elementi sostanziali presenti nell' **Avviso MIPAAF del 22/08/2022** e nel **Regolamento Operativo Parco Agrisolare** redatto dal GSE (l'indicazione 'punto' è da riferirsi al Regolamento).

DOTAZIONE FINANZIARIA (punto 3)

1,5 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2026, di cui:

- 1.200 milioni di euro – destinata ad investimenti nelle aziende agricole con attività connesse alla produzione agricola primaria (Tabella 1a)

- 300 milioni di euro – destinata ad investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli (Tabella 2a) e trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3a)

Il 40% di tali risorse è destinato a progetti da realizzarsi nelle regioni del sud, dunque per le altre regioni, sulle due linee di investimento, sono destinate rispettivamente 720 e 180 milioni.

L'Avviso MIPAAF non specifica un limite di spesa per il bando in uscita, tuttavia è indicato che entro il 2022 devono essere impegnate il 30% del totale delle risorse disponibili.

Alla luce questo, le quote sopra indicate potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, qualora le risorse destinate alle regioni del sud non dovessero essere impegnate.

BENEFICIARI (punto 2)

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'Avviso da emanarsi;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi.

Per ciascuna categoria fare riferimento al Codice ATECO prevalente, come da *Allegato B – Codice Ateco Agrisolare*.

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto).

Alla data di presentazione della Proposta i Soggetti Beneficiari devono essere in possesso, dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

- essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;

- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;

- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

FABBRICATI CHE OSPITANO L'IMPIANTO (punto 4.1)

Gli interventi devono essere realizzati sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii.

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico **esclusivamente su SERRE esistenti, alla data di invio della Proposta**, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento.

La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

LE AUTORIZZAZIONI...ELEMENTO DA CHIARIRE...

L'art. 7 c.5 del Decreto 25 marzo 2022 recita

'Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo articolo 10.'

Il Regolamento Operativo recita a punto 4.1 (inizio pag.13)

'Si precisa, inoltre, che l'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.'

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO (punto 4.2)

Per le aziende agricole attive nella produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo) e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia elettrica ed energia termica dell'azienda, compreso quello familiare.

Per "fabbisogno energetico dell'azienda" si intende la somma del fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale (così come desumibili dalle visure camerali) in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell'intervento da realizzare.

ATTENZIONE - Da questa definizione si desume che possono essere presi a riferimento i consumi anche di più utenze elettriche intestate alla stessa azienda, tuttavia ubicate presso lo stesso sito.

Per l'energia elettrica, riferendosi all'intero anno solare (1 gennaio-31 dicembre) può essere utilizzato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.

Per i consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica è necessario determinare l'energia elettrica equivalente utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella 3 del Regolamento (pag.15-16). Anche in questo caso il riferimento è l'intero anno solare e può essere utilizzata l'annualità in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni.

Tali consumi dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali: per l'energia elettrica le bollette; per l'energia termica le fatture di acquisto dei combustibili utilizzati.

Il valore dell'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non deve essere superiore del 5% alla somma dei consumi medi annui di energia elettrica ed eventuali consumi equivalenti di combustibili per la produzione di energia termica.

Laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatta salva la possibilità di installare ulteriore potenza oltre i 6 kW considerando eventuali consumi di energia termica.

ATTENZIONE - In ogni caso, nel dimensionamento dell'impianto fotovoltaico l'energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica non potrà superare il valore di energia elettrica desumibile delle bollette.

INTENSITA' DEL CONTRIBUTO (punto 3)

Per gli interventi realizzati da aziende agricole attive nella produzione agricola primaria il contributo in conto capitale è pari al **40%** delle spese ammissibili.

L'aiuto è **maggiorato di 20 punti percentuali** per:

- i giovani agricoltori (41 anni non compiuti) e gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

- ❖ Installazione pannelli fotovoltaici di **potenza da 6 a 500 kWp**, relativamente a:
 - acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto – *vedasi voci di spesa al punto 4.3.1*
 - sistemi di accumulo – *vedasi voci di spesa al punto 4.3.2*
 - colonnine di ricarica – *vedasi voci di spesa al punto 4.3.3*
- ❖ Unitamente, **possono essere eseguiti** (non è obbligatorio) uno o più dei seguenti **Interventi Complementari**:
 - rimozione e smaltimento dell'amianto dai tetti – *vedasi voci di spesa al punto 4.5.1*
 - realizzazione dell'isolamento termico dei tetti – *vedasi voci di spesa al punto 4.5.2*
 - realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d'aria) connesso alla sostituzione del tetto – *vedasi voci di spesa al punto 4.5.3*
- ❖ L'IVA è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. In tal caso è necessario allegare alla domanda evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo (punto 4.5.4).

ATTENZIONE ALLE SPECIFICHE PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO (punto 4.4)

- ✓ È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse (es. falde differenti) da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato (punto 4.4).
- ✓ È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso, l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell'amianto (punto 4.4).

Questo non vuol dire che il contributo è concesso per l'intero intervento di rimozione dell'amianto, ma solo in relazione ai kWp installati – come in seguito specificato.

Non può essere ammesso al contributo l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una superficie qualsiasi in cui risulti presente eternit o amianto.

MASSIMALI PER LE SPESE AMMISSIBILI

- per l'installazione dei pannelli fotovoltaici fino a 1.500 €/kWp (punto 4.3.1)
 - per l'installazione di sistemi di accumulo ulteriori 1.000 €/kWh. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00 (punto 4.3.2)
 - per l'installazione di dispositivi di ricarica nel limite massimo di
 - 1.500 € per dispositivi wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
 - 4.000 € per colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
 - 250 €/kW e fino a un max 15.000 € per dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.
 - per la rimozione e smaltimento dell'amianto, la realizzazione/miglioramento dell'isolamento termico, la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):
 - fino a 700 €/kWp per la demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
- ❖ Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese per l'elaborazione e la presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi (punto 4.5.4).

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000 €; nel limite massimo di 1 milione per singolo Soggetto beneficiario (punto 3).

Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (Avviso Art. 3; Regolamento p.6)

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite Portale "AGRISOLARE" disponibile, previa registrazione, sul sito dal GSE (www.gse.it), **a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.**

La procedura è a sportello, nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero esaurirsi il Ministero può prorogare la fase di invio delle Proposte oltre suddetto termine.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Vedasi punti 6.2 e 6.2.1

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (punto 7 - 8)

- **i lavori devono essere avviati** successivamente alla presentazione della Proposta.
- **l'avvio dei lavori per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e di eventuali interventi complementari** deve essere comunicato al GSE entro 30 giorni dalla data di inizio dell'intervento
La data di inizio dell'intervento dovrà essere la stessa indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente; laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui il Soggetto Beneficiario dovrà attestare che, per l'avvio dei lavori, non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.
- **realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi** devono avvenire entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione da parte del GSE. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

- **Comunicazione fine lavori** da trasmettere entro 60 giorni solari dalla data di conclusione dell'intervento, al fine di ricevere il saldo del contributo concesso. Nel caso in cui l'intervento riguardi la sola realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la data di fine lavori coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto, definita al paragrafo 4.1 del Regolamento.

MOTIVI DI ESCLUSIONE (Avviso - art. 5 c.6)

- assenza o mancata evidenza del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla Proposta e secondo quanto prescritto dal Regolamento Operativo;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'allegazione di Dichiarazione non completa in tutte le pagine);
- alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero difformità rispetto al formato di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al Regolamento operativo;
- mancanza della documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo per la specifica fattispecie di Proposta, ivi inclusa la copia del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato rispetto dei termini di cui al Regolamento operativo e al decreto.

MODALITA' DI FRUIZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- a) in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, deve comunicare entro 60 gg dalla data di fine dei lavori
- b) in due tranches, con anticipazione fino ad un 30% da richiedere congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori presentando la documentazione come indicata ai punti 7.2, 7.3, oltre a idonea garanzia fidejussoria prestata in misura pari al 100% del valore dell'anticipazione rilasciata da imprese bancarie (non viene indicata assicurativa; elemento da approfondire), avente le seguenti caratteristiche:
- *firmata digitalmente e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale;*
 - *di durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE;*
 - *costituita a favore del GSE;*
 - *incondizionata e a prima richiesta;*
 - *redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 4 del Regolamento Operativo*

CUMULABILITÀ (punto 4.6)

In relazione agli stessi costi ammissibili gli aiuti possono essere cumulati con 'altri aiuti di Stato', compresi quelli *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita dal decreto per ciascuna tipologia di investimento.

Gli aiuti possono essere cumulati con 'qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche', purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

CONTROLLI E REVOCHE (punto 9)

Sono previsti controlli e ispezioni in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

Luigi Cerone